

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,15 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,15 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	78,19 <sup>(4)</sup>
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 <sup>(1)</sup>
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,15 <sup>(2)</sup>
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,15 <sup>(2)</sup>
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).